

Il Giudice del Lavoro ha riconosciuto la illiceità del comportamento della casa farmaceutica e l'incidenza di tale comportamento sulla personalità morale, sull'immagine dell'informatore medico scientifico e, soprattutto ha riconosciuto il diritto dell'informatore medico scientifico ad espletare la prestazione lavorativa conformemente al proprio inquadramento ed al proprio profilo professionale e ad essere valutato in base a ciò e non in base all'andamento del mercato, dovendo quindi ricadere solo sul datore di lavoro il rischio d'impresa.

Ecco un estratto della sentenza n.370/2016 dopo tre anni di complessa istruttoria e innumerevoli testi ascoltati, **destinata a restare una pietra miliare nel diritto del lavoro:**

Avvocato difensore: Emanuela Messina, emessin@me.com , 3332493570

Sentenza n. 370/2016 pubbl. il 17/01/2017 RG n. 934/2013

"Questa domanda è fondata sulla deduzione che, a far tempo dall'estate 2012, fu introdotta una nuova capo area (certa dott.ssa xx), molto più giovane del ricorrente, la quale, come già aveva fatto quando operava su Genova con altri colleghi, prese ad assillarlo e vessarlo sul lavoro: effettuava affiancamenti a lui molto più che in passato, lo accompagnava ai colloqui con i medici e vi prendeva parte (cosa che non faceva il precedente capo area), interrompeva il ricorrente mentre colloquiava col medico, lo redarguiva e criticava, era assillante sui dati di vendita dei farmaci, richiedeva che il ricorrente si dedicasse anche alla vendita dei farmaci (raccolta di ordini), imputava al ricorrente il calo nelle vendite di uno dei farmaci da lui propagandato, ecc..; l'azienda, dal canto suo, faceva proprie queste modalità di azione, intimoriva gli informatori medico-scientifici insistendo sui dati di vendita e minacciava chi non raggiungeva certi risultati di inviarlo a fare dei corsi di richiamo che, se non superati, erano l'anticamera del licenziamento. Il ricorrente aveva visto sminuita la sua figura umana e professionale nel rapporto con i medici ed all'interno dell'azienda, non aveva retto a questo stato di cose, aveva avuto un tracollo psico-fisico ed ora denunciava l'illegittimità e l'illiceità di tutto questo.

Resiste la Società, negando che la valutazione dell'informatore fosse concentrata sui dati di vendita dei farmaci a lui affidati (in particolare, il farmaco xxxxr), sostenendo che l'informatore era valutato sulla bontà e sull'eshaustività dell'informazione che rendeva, affermando che i dati di vendita potevano solo orientare circa la qualità dell'informazione data, contestando che l'informatore dovesse fare ed avesse mai fatto raccolta di ordini ed, in generale, tutte le circostanze dedotte dal ricorrente.

Vediamo quindi le risultanze istruttorie.

Intanto, nella valutazione dei comportamenti, occorre partire dal dato, documentale e pacifico, che il ricorrente era inquadrato come informatore medico-scientifico, da ult. liv. B1 [docc. nn. 1)-2), ric.], il quale, giusto il C.C.N.L. prodotto (p. 99), è colui che, in osservanza delle direttive aziendali e nel rispetto di quanto prescritto dal d.lgs. n. 541 del 1992 e succ. modd., espleta «attività di informazione scientifica presso i medici, illustrando loro le caratteristiche farmacologiche e terapeutiche dei farmaci, al fini di assicurarne il corretto impiego», «... <riferisce> all'impresa ... le osservazioni registrate nell'uso dei farmaci che emergono dal colloquio con gli operatori sanitari ed in particolare le informazioni sugli effetti secondari dei farmaci ad uso umano», deve possedere «un titolo di studio idoneo ... ed adeguate conoscenze sui farmaci che presenterà ai medici» e, nel rispetto della normativa «può essere chiamato a svolgere, secondo le necessità aziendali, ulteriori attività, sempre nell'area di pertinenza...».

E' dunque questo profilo professionale che deve essere tenuto in conto per giudicare della legittimità di molte delle disposizione aziendali che hanno inciso sul concreto contenuto della prestazione richiesta al ricorrente; se, cioè, le stesse siano state lecite ai sensi di quella qualifica e di quella professionalità che al lavoratore era stata data ed era stata sviluppata nel corso del tempo (v. art. 2103, c.c.; Cass. 3 feb. 2015, n. 1916, Id. 9 mar. 2004, n. 4773 ed altre).

Iniziando l'esame dal comportamento della xxxx, è risultato che il precedente ca- po area (xxxxxxx) si incontrava con il ricorrente ogni quindici giorni circa e che, quando si recavano insieme a colloquio con i medici, nel loro ambulatorio, «di solito» non presentava allo stesso (xxxxx, ud. 29 gen. 2015): evidentemente, per non sminuire la figura professionale dell'informatore, il quale, altrimenti, si sarebbe sentito e sarebbe stato visto come sotto esame da parte del suo superiore.

La xxxxxx, invece, quando affiancava il ricorrente, entrava di regola con lui nell'ambulatorio del medico (xxxxx, ud. 26 feb. 2015; Cxxxx, xxx, xxx, medici, ud. 18 giu. 2015;) ed interveniva continuamente nella conversazione: «era assillante, interrompeva il ... <ricorrente> mentre parlava, rifiniva lei il discorso che lui aveva intrapreso... <, > era un modo che dava l'impressione che fosse lei a dire meglio le cose ... <ed il ricorrente> tendeva quindi a non interloquire più» (xxxx, ud. ult. cit., p. 4); tale atteggiamento della xxxxx, teso a propagandare «in maniera veemente» i farmaci della convenuta, era stato notato pure da altri (xxxx).

Emerge anche che la xxxx comandava il ricorrente a svolgere incombenze non propriamente di natura scientifico-informativa, ma propagandistico-pubblicitaria: ella infatti, nel quadro della propaganda (non istituzionale, ma aziendale) per la vendita del solito farmaco, aveva concordato con un medico di effettuare su alcuni pazienti, previamente sensibilizzati e resisi disponibili, una mineralometria ossea ed «aveva portato con sé l'apparecchio»; però, dal momento che i pazienti erano in numero notevole, dopo aver eseguito l'esame personalmente su due o tre, aveva comandato il ricorrente a farlo lui sui restanti (ancora xxx).

Sui rapporti tra la xxxx e gli informatori a lei sottoposti, hanno deposto molti di co- storo:

xxxx (ex dipendente, ud. 4 giu. 2015) ricorda che la xxxx la tratteneva fino a tardi per parlare dei dati di vendita e le diceva che, essendo rientrata dalla maternità, doveva

crescere nei risultati; inoltre, ricorda che, quando uscivano dal colloquio con il medico, la xxxxx le diceva «se era andato bene o meno» (ciò conferma che la sistematica presenza della X ai colloqui aveva l'effetto di far sentire sotto esame l'informatore),

xxxxxx(ex dipendente, ud. 4 giu. 2015), oltre ad aver confermato che la x l'aveva ripresa per la postura (cui la teste era costretta a

6

seguito di un incidente), ricorda che si doleva che erano richieste «sempre piú ore di lavoro per aumentare le vendite» (ud. ult. cit., p. 4), che, invece, erano in calo (lo riconosce anche la X all'ud. del 19 nov. 2015) e che, quando se ne era lamentata col direttore vendite (X), costui, in privato, le aveva intimato di non rivolgersi ai sindacati sotto pena di ritorsioni; non si vede motivo per non dare credito alla testimone (ormai ex dipendente e senza pendenze), piuttosto che allo S (diretto controinteressato ed ancora in carriera; ud. 4 giu. 2015) quando conferma, ad espressa domanda, che lo X le profferí tale frase; ciò è confermativo che l'azienda era tutta orientata all'utilizzo ed alla valutazione degli informatori in funzione delle vendi- te,

x (ex dipendente, ud. 15 gen. 2015) conferma che la valu- tazione dell'informatore avveniva sia in base alla sua preparazione professionale sia in base ai dati delle vendite, alle quali si era spronati dalla x; visionando i documenti depositati in data 14 lug. 2014, riconosce che il doc. A) evidenzia la priorità delle vendite per l'azienda e che il doc. D) è una classifica comparata dei pezzi venduti di un prodotto aziendale rispetto ad uno di concorrenza e riporta anche, per prodotto aziendale, la coppia di informatori che lo propagandava,

ξ(dipendente, ud. 15 gen. 2015) riconosce, a sua volta, che «da sempre si guarda anche il dato vendita» (maiusc. in orig.; ud. ult. cit., p. 3).

Non vi è ragione, quindi, alla luce di questo quadro istruttorio, per non concludere che la medesima situazione si fosse verificata anche nel caso del ricorrente: ossia, esame continuo dell'informatore di fronte al suo interlocutore, valutazione dell'informatore essenzialmente in base ai dati di vendita dei farmaci da lui propagandati, insistenza (rectius, disposizioni di lavoro) sull'aumento delle vendite.

Le superiori circostanze, del resto, sono state confermate anche dalla X, quando, ha ricordato che l'azienda ha un format nel quale si spiega come deve essere condotto il colloquio da parte dell'informatore e che, durante l'affiancamento, ella verificava che costui si attenesse ad esso ed interveniva in caso contrario (ud. 22 ott. 2015; v. anche ud. 19 giu. 2014).

Andando avanti, l'esame dell'istruttoria ulteriormente conferma quanto appena ritenuto.

Le precitate x, x, x asseriscono che essi informatori erano comandati dall'azienda ad effettuare raccolte di ordini presso le farmacie. In particolare, X, esaminando i docc. B) e C), li riconosce essere veri e propri prezziarí che gli informatori erano autorizzati a praticare alle farmacie (solo per xxxxx erano proposte commerciali, ma la sostanza non cambia) ed essi affermano di aver raccolto ordini anche in presenza della X (X, X),

Per quanto concerne il ricorrente, la circostanza è confermata da alcuni farmacisti della Spezia (C, ud. 19 giu. 2014; U, B ud. 26 feb. 2015), i quali ricordano che periodicamente il ricorrente li visitava, propagandava i farmaci ed esibiva i prezziari degli stessi, nel caso fossero stati ordinati direttamente a lui anziché passare attraverso altri canali; asseverano di aver effettuato alcuni ordinativi direttamente al ricorrente, pagando poi all'azienda con ricevuta bancaria e ricevendo la merce tramite corriere (C).

Adirittura, pur esulando da quanto richiestogli, un farmacista (U) dichiara che il ricorrente per lui, più che un informatore, «era un rappresentante» (ud. ult. cit., p. 11), evidentemente identificandolo prettamente con un ruolo commerciale e non scientifico-

7

co. Il teste, pur avendo esordito dando spontaneamente una qualificazione del ricorrente, va considerato attendibile, almeno per due motivi: in primo luogo, rende dichiarazioni consonanti a quelle degli altri suoi colleghi e degli ex informatori ed, in secundis, circostanza poi la sua risposta affermando che il ricorrente essenzialmente faceva raccolta di ordini (che la convenuta non ha mai vietato), aveva con sé documenti [quali i precitati B) e C), che il teste ha riconosciuto, come anche il B] che costituivano «documentazione su delle campagne di tipo promozionale» (ud. ult. cit., p. 12) e, quale informatore «si limitava a segnalare... se era uscito qualche nuovo prodotto» (ibidem).

Il teste B aggiunge che la sua farmacia, per i prodotti della convenuta, si riforniva soltanto tramite il ricorrente.

Va quindi considerata inattendibile, quanto meno per non essere a conoscenza diretta dei fatti, la teste X (dipendente, ud. 29 gen. 2015), quando nega che l'azienda avesse dato input agli informatori di raccogliere ordini, pur non conoscendo la condotta della X e quando ritiene che i precitati docc. B) e C) siano delle mere ricapitolazioni delle condizioni di vendita che, a puro titolo illustrativo, l'informatore esibisce al farmacista (che, poi dovrebbe fare l'ordine tramite altri canali).

Del tutto inattendibili – probabilmente, data la posizione di responsabilità in azienda – debbono ritenersi altresì:

- X (dirigente, ud. 27 mar. 2014), quando riferisce che non gli risulta che gli informatori effettuassero la raccolta di ordini od attività di tipo commerciale, ma mero «tramite» (ivi, p. 7) tra le esigenze delle farmacie e l'azienda (termine che, in sé, non dice alcunché ma elude la sostanza dell'attività compiuta),

- X (ud. 28 mag. 2014, p. 24), quando, a sua volta, nega che l'informatore avesse tra i suoi compiti, per direttiva aziendale, di raccogliere ordini ed esclude che lo abbia fatto,

Anche P, dapprima (ud. 19 giu. 2014), nega di aver dato disposizioni «al ricorrente o ad altri informatori di raccogliere ordini presso le farmacie e di inoltrarli all'azienda che poi li avrebbe evasi» (ivi, sub cap. n. 38), successivamente (15 gen. 2015, pp. 7 s.), però, diviene assai più dubitativa («non escludo...», «può essere accaduto...»), sicché la sua originaria smentita perde ogni valore.

Ancora inattendibili sono X - quando afferma che gli informatori non erano valutati sulla scorta dell'andamento delle vendite, bensì «in termini ... di informazione scientifica» (ud.

28 mag. 2014, p. 27) - e così, sul punto, anche X (ud. 19 giu. 2014, sub cap. n. 42) e C (ud. 27 mar. 2014, pp. 6 s.).

In contrario, infatti, stanno le corali deposizioni di ex informatori oggi dichiaratamente senza pendenze nei confronti della convenuta (x, x, x, quest'ultima ancora dipendente), cui adde:

x (ud. 15 gen. 2015), la quale ricorda che gli informatori erano valutati «sul nudo dato vendita ... <e> sull'attività propriamente informativa» (maiusc. in orig.; ud. ult. cit., p. 5)», che venivano comunicati loro i dati di vendita e che gli informatori raccoglievano ordini nelle farmacie «sia su input dell'azienda sia per la comodità del farmacista» (ibidem),

x (ud. 28 mag. 2014), che conferma espressamente la circostanza (p. 19) ed afferma anche, parlando della posizione del ricorrente, che la X, ricollegandosi ai di lui dati di vendita, ne aveva dato un apprezzamento negativo,

ξ (ud. 19 nov. 2015), la quale ricorda che - durante le riunioni che, a livello territoriale, venivano periodicamente svolte - erano esibiti i dati di vendita ed una classifica nelle performances degli informatori e che ogni mese erano comunicati i dati di vendita, i quali erano poi discussi con il capo area.

8

Non sono quindi credibili i testi di parte convenuta (X, X e X, nelle loro varie deposizioni; L, ex dipendente, ud. 26 feb. 2015), quando - parlando di queste periodiche riunioni - asseriscono che le valutazioni vertevano sulla preparazione degli informatori e sulla loro capacità di fare formazione, mentre non si guardava (o non si dava precipua importanza) all'andamento dei dati di vendita; del resto, è poco credibile che la mole di documenti prodotta dal ricorrente sub n. 3) - e riconosciuta come proveniente dall'ufficio dello S (ud. 28 mag. 2014, pp. 25 ss.) -, nelle riunioni con gli informatori, fornisse soltanto un'indicazione sulla penetrazione dei vari prodotti e non servisse - quale indicatore delle vendite - alla valutazione degli informatori stessi.

Rafforza la conclusione la circostanza, emersa durante l'istruttoria, che, qualora i dati di vendita dei prodotti propagandati non erano positivi, l'informatore veniva inviato a dei corsi di «ripresa della formazione» (S, ud. 22 ott. 2015, p. 3), ove veniva ribadito che la vendita era la priorità e veniva ventilato, come minaccia, il licenziamento:

X riferisce che fu inviata ad un corso e sottoposta a valutazione delle sue capacità a causa «dei rilevamenti negativi» dei suoi dati di vendita (ud. 15 gen. 2015, p. 6),

X (ex dipendente, ud. 19 nov. 2015) ricorda che fu inviata due volte ai corsi e, la seconda, in quanto i dati di vendita a lei riferiti «non erano considerati ottimali» (ivi, p. 2); ricorda altresì che i vertici aziendali che incontrò riservatamente, nonostante avesse superato il test, erano «molto preoccupati» (p. 3) e concentrati sui dati di vendita nella sua zona,

X riferisce, a sua volta, che, stanti le non brillanti performances nelle vendite dei farmaci da lei propagandati, fu inviata ai corsi di ripresa al termine dei quali - sempre nei colloqui riservati, con «tono» percepito come «intimidatorio» - si ribadì l'importanza di migliorare l'andamento delle vendite, «altrimenti il discorso veniva lasciato nel vago» (ivi, p. 6): si faceva cioè, valendosi della posizione di supremazia datoriale, balenare la minaccia di

negative conseguenze sul rapporto di lavoro, in ultima analisi anche il licenziamento (indipendentemente dal fatto che poi sia mai stato comminato: v. XXXXX, ud. ult cit.).

Le risultanze di queste deposizioni illuminano assai di piú sulla reale finalit  di tali corsi (stimolo ad aumentare i risultati di vendita) che non le dichiarazioni dei dipendenti aziendali, tese ad evidenziarne il contenuto prettamente formativo e scientifico (S e R, ud. 8 gen. 2016).

Anche il ricorrente, malgrado la smentita di X (ud. 22 ott. 2015), in realt  fu destinato nella primavera 2013 a sostenere tali corsi (teste X, v. infra).

Tornando quindi alla posizione del ricorrente, ne esce un quadro in cui l'azienda, a partire dall'estate 2012 - in concomitanza con l'ingresso del nuovo capo area X, la riorganizzazione territoriale (che fu generalizzata), un difficile trend di mercato (riconosciuto gi  dalla stessa X il 19 giu. 2014) - inizi  a deprimere la figura personale e professionale del ricorrente, concentrandosi esclusivamente ed ossessivamente sui dati di vendita, sminuendone le capacit  nei rapporti con i colleghi e con i medici, valutandolo negativamente dopo molti anni di servizio senza appunto, facendogli fare attivit  non rientranti nel suo profilo professionale e valutando l'adeguatezza dell'adempimento della sua prestazione prevalentemente in base a ci , sotto pena di ricorrere a sanzioni disciplinari irrituali e mascherate da corsi di ripresa di formazione.

Si tratta, a ben vedere, di condotte tenute nei confronti anche di altri informatori (v. i precitati testi), non per questo, tuttavia, da considerarsi lecite, in quanto si va oltre la pretesa del dipendente (giuridicamente non tutelabile) a lavorare in serenit , ma si incide sulla dignit , sulla personalit  morale, sull'immagine di quest'ultimo, nonch  sul diritto ad espletare la prestazione conformemente al proprio inquadramento ed al proprio profilo

9

professionale (beni questi, invece, riconosciuti e tutelati dalla Costituzione e dalla legge ordinaria: v. artt. 2, 3, 41, Cost.; 2103, 2087, c.c.) e ad essere valutato in base a ci  e non in base all'andamento del mercato (ricordasi anche che, per definizione, il rischio di impresa   a carico del datore di lavoro e non del lavoratore dipendente: v. art. 2094, c.c. ed, in giur., per tutte, Cass. 5 mar. 1970, n. 540, Id. 21 set. 2006, n. 21028).

Inoltre, l'esser state tenute queste condotte dai responsabili aziendali a varî livelli non ne esclude, ex artt. 1228 e 2049, c.c., la loro imputabilit  ed ascrivibilit  al datore di lavoro, odierno convenuto (v. Cass. 25 lug. 2013, n. 18093).

Si passa quindi alla valutazione e quantificazione del danno riconoscibile.

E' stata espletata C.T.U. medico-legale, le cui risultanze vanno acquisite ai fini del decidere.

In primo luogo, nella valutazione delle conseguenze ritratte dal ricorrente sulla propria sfera psico-fisica dalla vicenda di causa, va escluso che si tratti di apprezzamenti esclusivamente soggettivi: ci  in quanto, come si   appena visto, le condotte aziendali sono state ritenute illegittime ed illecite e, come tali, fonte di responsabilit  per gli effetti negativi che hanno cagionato.

In secondo luogo, piú testimoni hanno riferito sulle condizioni del ricorrente nell'attualità delle condotte datoriali:

ξ e x (informatori per aziende concorrenti, ud. del 29 gen. 2015): ricordano che il ricorrente era sempre stata «una persona solare ed aperta», «gran lavoratore», poi, con l'arrivo del nuovo capo area (la P), era cambiato, «era dimagrito, fumava di piú, era nervoso ed era colto da crisi di pianto» (P, p. 3), quando era insieme alla «sua nuova capo area era sempre a disagio» (B, p. 8),

x (altro informatore per diversa azienda, ud. ult. cit.): conferma che, con l'avvento del nuovo capo area, il ricorrente aveva avuto «un visibile cambio comportamentale» (ivi, p. 9), ricorda le crisi di pianto, riferisce per un apprezzabile arco di volte (quattro o cinque da settembre 2012),

x (medico, responsabile del xxxxxxxx per l'A.S.L. 5 SPEZZINO, ud. ult. cit.): riferisce che il ricorrente si rivolse a lui nel febbraio 2013 ed «era in un devastante stato psichico» (ivi, p. 2) e gli riferí delle problematiche lavorative; ricorda di aver visitato il ricorrente, dipoi, nell'aprile 2013, quando era prostrato per la prospettiva di recarsi a Firenze per sostenere i corsi di ripresa nella formazione «per dimostrare di essere ancora in grado di svolgere l'attività di informatore medico-scientifico» (ibidem).

La prova testimoniale, dunque, oltre a conclamare l'incidenza sulla persona del ricorrente delle condotte aziendali, attesta anche come i pregiudizi sofferti siano, temporalmente, da collocarsi con l'inizio di queste ultime, a confutazione di sospetti circa una loro origine extralavorativa od in fatti pregressi.

Neppure potrebbe dirsi che l'origine lavorativa delle sofferenze accusate sia meramente riferita dal ricorrente e, quindi, quale dato acquisito de relato actoris, privo di rilevanza probatoria: infatti, in primo luogo, i testi appena citati riferiscono di episodi che sono accaduti o sono stati raccontati nell'immediatezza dei fatti e questo porta ad escludere che siano stati elaborati posteriormente ad arte; in secundis, si tratta di episodi comuni alle vicende di molti altri colleghi (v. i precitati G, R, M, C, V ed altri), sicché trovano aliunde documentato riscontro (v. Cass. 31 lug. 2013, n. 18352, Id. 19 mag. 2006, n. 11844).

Infine, è lo stesso perito a ricordare che non risultano, nel ricorrente, «altre problematiche di rilievo alle quali attribuire valenza significativa nella genesi della patologia» (C.T.U., sub risposta ai quesiti), la cui insorgenza, anche temporalmente, è «compatibile con le vicende lavorative riferite» (ibidem); non solo, ma sempre il perito, affrontando il

10

tema della possibile «maggior "fragilità psichica"» del ricorrente, ricorda, senza entrare nel merito – ma con valutazioni che vanno condivise –, che occorre, anche in presenza di persona psichicamente piú debole, distinguere tra comportamenti «"sopra le righe"» ma giuridicamente leciti ed altri che vanno oltre questa soglia.

Sviluppando il ragionamento, è evidente che, al di là della condizione, per dir così, personale del ricorrente, in ogni caso qui ci si trova di fronte a condotte illecite ed a responsabilità datoriale; i pregiudizi che ne discendono sul lavoratore non possono dunque che essere oggetto di risarcimento.

Il perito conclude, quindi, che il ricorrente è affetto da «disturbo depressivo maggiore unipolare», la cui fase acuta è insorta tra settembre ed ottobre 2012 ed è stata caratterizzata da circa sei mesi di inabilità temporanea parziale, per due mesi al 50% e, per il resto, al 25% e da un'invalidità permanente pari al 10% della totale, tenendo conto anche della sua predisposizione psichica.

Venendo ora alla liquidazione del danno, si applicano le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano (rinvenibili sul sito internet di quell'Ufficio giudiziario: www.tribunale.milano.it), attualizzate al 1o gennaio 2014.

Si tratta di tabelle seguite in questo Tribunale, siccome considerate le più adeguate alla stregua di tutti i parametri liquidatori: così Cass. 7 giu. 2011, n. 12408, Id. 22 nov. 2011, n. 28290, Id. 18 nov. 2014, n. 24473 ed altre.

Nel caso di specie, considerate tutte le circostanze della fattispecie concreta, per la liquidazione del danno temporaneo (necessaria quando sia provata: v. Cass. 13 ago. 2015, n. 16788), si assume come parametro il valore di Euro 100,00= pro die.

Tale valore – come quello del danno da invalidità permanente – viene equitativamente aumentato del 40%, considerate tutte le circostanze del caso: durata ed intensità apprezzabili della condotta, plurioffensività della stessa, incidenza elevata nella sfera dinamico-relazionale.

Per la temporanea si assume quindi il valore giornaliero di Euro 140,00= e si ottiene l'importo finale di Euro:

$$\{140 \times [(30 \times 2) : 2]\} + \{140 \times [(30 \times 4) : 4]\} = (4.200 + 4.200) = 8.400,00=.$$

Per il danno permanente (decorrente dalla cessazione della temporanea: v. Cass. 19 dic. 2014, n. 26897), il valore corrispondente al punto di invalidità per l'età del ricorrente (anni 60= compiuti) risulta pari a 19.460= e viene aumentato del 40%, per finali Euro 27.244,00=.

Queste voci ristorano il danno biologico nella sua componente dinamico-relazionale; resta però da osservare che l'illecito datoriale ha avuto ripercussioni senz'altro:

- nella sfera professionale (ricordasi l'adibizione alla raccolta di ordini più che all'informazione medico-scientifica in sé), sebbene non sia agevole determinarne l'incidenza sul bagaglio lavorativo,

- nella sfera propriamente etico-morale, per le negative ripercussioni sull'immagine del ricorrente tra i colleghi, in azienda, sulla sua stessa autostima (ricordasi le deposizioni, tra gli altri, di X, X, X, X, X).

Si ritiene che tale danno non possa ricomprendersi nel danno biologico dinamico-relazionale, ma che debba essere liquidato a parte, incidendo su beni specifici; inoltre, fanno propendere per un risarcimento separato anche l'importanza dei beni offesi e la gravità dell'illecito.

La quantificazione di questo risarcimento, pertanto, viene sganciato dal punto di invalidità e - considerato che l'illecito verte essenzialmente sulla figura professionale del lavoratore

(sono state incise la sua dignità, la sua immagine sul lavoro, il suo profilo) - viene correlato alla retribuzione.

11

Prendendo a riferimento lo spettante di marzo 2013 [v. doc. n. 2), ric.], viene equitativamente riconosciuto un importo pari ad un'annualità di retribuzione (tredici mensilità), ascendente ad Euro (3.865,68 x 13) 50.283,84=.

Sulle somme capitali qui riconosciute, seguono, come da dispositivo, rivalutazione monetaria ed interessi legali, questi ultimi da calcolare sul capitale complessivamente rivalutato, trattandosi di crediti intrinsecamente di valore, poiché risarcitori (v. Cass., s.u., 17 feb. 1995, n. 1712).

Viene anche riconosciuto il rimborso delle spese mediche, secondo la valutazione di congruità compiuta dal perito, oltre interessi legali dalla data dell'esborso al saldo.

liquidati a parte, restano a carico di parte convenuta, mentre a carico solidale delle parti sono poste le spese di trascrizione dei nastri delle deposi-

zioni testimoniali, anch'esse separatamente liquidate. La complessità delle questioni – infine - ha consigliato di stendere la motivazione se-

paratamente e dopo la lettura del dispositivo (v. nuovo art. 429, c.p.c.). Segue quest'ultimo.

P.Q.M.

Il Giudice monocratico,
quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando,

1. 1) In parziale accoglimento del ricorso introduttivo, dichiara tenuta e condanna parte convenuta, in persona del legale rappresentante p.t., a favore del ricorrente:
 1. a) al risarcimento del danno biologico temporaneo, per un importo pari ad Euro 8.400,00=, valore già rivalutato al 1o gennaio 2014, oltre ulteriore rivalutazione monetaria ed interessi al saggio legale, questi ultimi da calcolare sul capitale complessivamente rivalutato, dal 1o settembre 2012 al saldo,
 2. b) al risarcimento del danno biologico permanente, per un importo pari ad Euro 27.244,00=, valore già rivalutato al 1o gennaio 2014, oltre ulteriore rivalutazione monetaria ed interessi al saggio legale, questi ultimi da calcolare sul capitale complessivamente rivalutato, dal 1o marzo 2013 al saldo,
3. c) al risarcimento del danno alla dignità ed all'immagine personali e professionali, quantificato in Euro 50.253,84= capitali lordi, oltre rivalutazione monetaria ed interessi al saggio legale, questi ultimi da calcolare sul capitale complessivamente rivalutato, dal 1o settembre 2012 al saldo,

4. d) al rimborso delle spese mediche sostenute, pari ad Euro 2.788,31=, oltre interessi legali, dalla data dei singoli esborsi al saldo;
2. 2) Rigetta nel resto le domande spiegate dal ricorrente con il suo ricorso;
3. 3) Dichiara inammissibili le domande nuove e diverse da quelle di cui al ricorso introduttivo, contenute nella memoria depositata dal ricorrente il 13 dicembre 2013;
4. 4) Compensa per 1/2 le spese di lite e condanna parte convenuta a rifondere al ricorrente il resto delle spese, liquidato in Euro 11.709,75= per competenze legali,

Conclusivamente, il ricorso viene accolto nei termini e nei limiti di cui al dispositivo e rigettato nel resto.

Venendo al regolamento delle spese di lite, l'esito di quest'ultima ne consiglia la compensazione per metà; nel resto, vale il principio di soccombenza della convenuta.

Ai fini liquidatorî, si applica il d.m. n. 55 del 2014, tariffario del lavoro, fascia di valore da Euro 260.000,01=, riconoscimento del compenso per le quattro fasi dell'attività difensiva, aumento del 30% per la complessità della causa (art. 4, comma 1, d.m.), compensazione di 1/2.

Gli oneri della C.T.U.,

12

oltre Euro 112,50= per esborsi ed oltre spese gen.li, C.P.A. ed I.V.A. come per legge;

5. 5) Pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese della C.T.U. medico-legale, separatamente liquidate;
6. 6) Pone definitivamente a carico solidale delle parti le spese di trascrizione dei nastri delle deposizioni testimoniali, separatamente liquidate;
7. 7) Fissa il termine di giorni sessanta per la motivazione.

Cosí deciso in La Spezia, addí 28 novembre 2016.

IL GIUDICE (Giampiero PANICO)